

Numero: 810/AV4

Data: 06/12/2013

Pag.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 4 810/AV4 DEL 06/12/2013

N. 810/AV4 DEL 06/12/2013

Oggetto: SIG.A S.M. EX COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO INFERMIERE CAT.

D) A TEMPO DETERMINATO. MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE:

IL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 4

-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA-

- 1. Di accogliere la richiesta di pagamento sostitutivo limitatamente a 20 giorni di congedo ordinario e a 2 giorni di festività soppresse non goduti all'atto della cessazione dal servizio e maturati durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità, della Sig.ra Subissi Marlene, ex Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo determinato in servizio fino al 15/10/2013;
- 2. Di liquidare pertanto alla Sig.ra Subissi Marlene una somma pari a € 1.463,36;
- 3. Di dare atto che la spesa totale pari a € 1.955,18 (di cui € 1.463,36 per la somma liquidata ed a € 367,44 per gli oneri riflessi e € 124,38 per irap), viene registrata nella contabilità generale ai conti di riferimento nn. 0512.010101 (competenze personale ruolo Sanitario), 0512.010201 (oneri sociali ruolo Sanitario) e 0512.010301 (Irap personale del ruolo Sanitario), esercizio anno 2013;
- 4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Direttore U.O.C. **Gestione Risorse Umane**Dott.ssa Oriana Andrenacci

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impegno di spesa



Numero: 810/AV4

Data: 06/12/2013

Pag.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - (U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento:

- D. Lgs n. 66/2003 art. 10 c. 2
- CCNL del 07/04/99 art. 8 e 31

Con nota Prot. 21036 del 16/10/2013 la Sig.ra Subissi Marlene, ex CPS infermiere cat. D) a tempo determinato, cessata dal servizio dal 16/10/2013 (ultimo giorno lavorativo 15/10/2013) ha chiesto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute per maternità a rischio e successiva astensione obbligatoria dal lavoro.

Si dà atto che la Sig.ra Subissi Marlene assunta dal 01/06/2012 all'atto della cessazione dal servizio, come risulta dall'Ufficio Rilevazione Presenze, doveva fruire († 32 giorni di congedo ordinario e 3 di festività soppresse ed è stata assente continuativamente da avoro per maternità con astensione anticipata dal 18/02/2013 fino alla cessazione dal servizio (5/10/2013).

Si dà atto, inoltre, che la dipendente ha maturato nel periodo continuativo di assenza dal lavoro per maternità 20 giorni di congedo ordinario e 2 di festività soppresse.

Si richiama il parere dell'Ufficio Legale del 14/12/2005 rilasciato su analoga fattispecie di mancata fruizione del congedo ordinario dovuta ad astensione anticipata per maternità in base al quale: "Il Comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/03 (allegate per maternità in legittimo divieto di preventiva monetizzazione del diritto alle ferie, senza con ciò escludere il diritto del lavoratore alla successiva "retribuzione" della prestazione anche nel caso di astensione per maternità in quanto il comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs n. 15 (All. 2) vieta la fruizione di ferie nel periodo di congedo per maternità che, in fine al comma 3 dello stesso articolo, fa maturare legittimamente le ferie."

Quanto sopra con valenza anche per rapporti di lavoro a tempo determinato come precisato espressamente dal predetto c. 2 art 10 D.Lgs 66/03 con la dizione: "Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ampia trattazione della questione può essere rinvenuta nella sentenza della S.U. Commissione n. 14020/01 (all. 3)".

Si ritiene di recepire, pertanto, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di congedo ordinario, espresso nella sentenza della Cassazione Civile Sezione Unite n. 14020 del 12/11/2001, e richiamata sinteticamente nelle argomentazioni dell'Avvocato Capriotti nel parere sopra riportato.

Si dà atto che la signa Subissi Marlene ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per mancata fruizione di 20 giorni di congedo ordinario e di 2 giorni di festività soppresse.

Stante quanto sopra, si propone al Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane il seguente schema di determina:



Numero: 810/AV4 Pag.

Data: 06/12/2013

1. Di accogliere la richiesta di pagamento sostitutivo limitatamente a 20 giorni di congedo ordinario e a 2 giorni di festività soppresse non goduti all'atto della cessazione dal servizio e maturati durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità, della Sig.ra Subissi Marlene, ex Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo determinato in servizio fino al 15/10/2013;

- 2. Di liquidare pertanto alla Sig.ra Subissi Marlene una somma pari a € 1.463.36
- 3. Di dare atto che la spesa totale pari a € 1.955,18 (di cui € 1.463,36 per la somma liquidata ed a € 367,44 per gli oneri riflessi e € 124,38 per irap), viene registrata nella contabilità generale ai conti di riferimento nn. 0512.010101 (competenze personale ruolo Sanitario), 0512.010201 (oneri sociali ruolo Sanitario) e 0512.010301 (Irap personale del ruolo Sanitario), esercizio anno 2013;
- 4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

) - ALLEGATI -

Nessuna allegato

